



M@STER CTU

Il regime patrimoniale della famiglia

Avv. Cristina Campi

Cosa si intende per regime patrimoniale della famiglia?

Con il concetto di “regime patrimoniale della famiglia” si intendono l’insieme delle norme, stabilite da leggi o convenzioni, che individuano la particolare disciplina da applicare ai beni ed ai diritti acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio.

Regimi patrimoniali più comuni sono:

- **Comunione dei beni**
- **Separazione dei beni**

Vi sono anche regimi patrimoniali meno noti ed usati, quali la **comunione convenzionale**.

IL REGIME DELLA COMUNIONE DEI BENI

È il regime patrimoniale ordinario previsto dalla legge (art. 159 c.c.) in assenza di espressa differente decisione da parte dei coniugi ed è tale dalla Riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 151/1975 (automatismo dal 16.01.1978).

La scelta di questo regime patrimoniale va di pari passo con l'evoluzione del concetto di famiglia.

La COMUNIONE DEI BENI si basa sul principio di solidarietà familiare ed è strutturato così da distribuire in modo omogeneo i frutti materiali dello sforzo comune dei coniugi, salvaguardando anche il coniuge eventualmente più debole dal punto di vista economico.

È un sistema che *"ha resistito negli anni perché non è un modello cogente imposto inderogabilmente, dal momento che le norme sulla comunione sono derogabili dai coniugi"* (Cass. Civ. 1256/2025).

Comunione legale e comunione ordinaria a confronto

COMUNIONE LEGALE: momento rilevante → celebrazione del matrimonio

- 1) Scopo: tutela della famiglia;
- 2) Beni ricompresi: tutti gli acquisti di beni e diritti effettuati dai coniugi in costanza di matrimonio, anche disgiuntamente;
- 3) Beni esclusi: tutti i **beni personali** del coniuge, che restano parte del suo patrimonio personale; tutti **i beni ed i diritti ricevuti a titolo gratuito per successione o donazione; beni per attività professionale del coniuge;**
- 4) Le quote di spettanza di ciascun coniuge al momento dello scioglimento della comunione sono uguali;
- 5) In costanza di comunione non esistono quote, ma solo attribuzioni fittizie (paritarie);
- 6) Non è ammessa la partecipazione di estranei;
- 7) La quota non può essere ceduta dal coniuge a terzi, ma il coniuge può disporre dell'intero bene cedendolo a terzi;
- 8) Lo scioglimento della comunione legale è ammesso solo per casi tassativi.

COMUNIONE ORDINARIA

- 1) Si costituisce tra due o più persone in caso di acquisto di un bene o di un diritto;
- 2) Non si ha riguardo ad un momento specifico per la sua costituzione, come appunto la celebrazione del matrimonio per la comunione legale;
- 3) Le quote di spettanza di ciascun comunista possono essere anche non paritarie tra loro; si presumono uguali in assenza di diversa evidenza;
- 4) La singola quota è cedibile dal comunista a terzi, anche durante la vigenza della comunione (art. 1103 c.c.);
- 5) Lo scioglimento della comunione ordinaria può essere richiesto da ciascun comunista in qualsiasi momento (art. 1111 c.c.); non ci sono casi tassativi di scioglimento come per la comunione legale.

Comunione legale: immediata e de residuo

IMMEDIATA



Nella comunione immediata vi rientrano tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, anche se acquistati disgiuntamente e anche laddove il bene sia intestato al singolo coniuge (Trib. Ravenna n. 186/2020).

Rientrano anche i titoli obbligazionari, le azioni e le quote di fondi di investimento acquistati dal coniuge con i proventi dell'attività lavorativa (Trib. Rovigo n. 17/2020).

DE RESIDUO



Nella comunione *de residuo* rientrano i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge che, al momento dello scioglimento della comunione, risultino disponibili.

«Le somme di danaro provenienti da stipendi e redditi di lavoro, confluiti durante il matrimonio sul conto intestato ad un solo coniuge, entrano a far parte della comunione legale solo al momento dello scioglimento della stessa e unicamente nella quantità presente a tale data» (Trib. Ravenna n. 186/2020)

I beni esclusi dalla comunione legale

- 1) **Beni e diritti personali del coniuge (si ha riguardo alla finalità del bene):** vi rientrano anche i diritti di godimento e di credito, avendo sempre a mente il momento di celebrazione del matrimonio quale momento rilevante. Laddove i coniugi volessero escludere un bene dalla comunione, non è sufficiente dichiarare che sia stato acquistato separatamente, ma occorre stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria della comunione.

CASI PARTICOLARI:

Contratto preliminare;

Vendita con riserva di proprietà.

Acquisti per usucapione e per accessione.

Acquisti con cessione di beni personali: l'acquisto non rientra nella comunione se non risulta espressamente dall'atto e se il coniuge dichiara di acquistarlo con il ricavato della vendita di un bene proprio. Il ricavato della cessione può essere anche accantonato e resta egualmente escluso dalla comunione.

I beni esclusi dalla comunione legale

2) Beni relativi all'attività professionale del coniuge: non ricadono nella comunione tutti quei beni che il coniuge acquista ed usa per la propria professionale. Anche in questo caso di ha riguardo alla finalità ed all'uso del bene.

Se il bene è stato per finalità diverse dall'attività professionale del coniuge, resta escluso dalla comunione; non viceversa, vale a dire laddove il bene acquistato fosse inizialmente necessario per la professione del coniuge, ma poi perde tale finalità (resta comunque un bene personale).

Sono fatti salvi gli acquisti di beni che siano destinati ad un'azienda familiare che faccia parte della comunione legale che, automaticamente, ricadono nella comunione.

CASI PARTICOLARI:

Opere dell'ingegno e relativi proventi: comunione ma solo residuale, esclusa invece per i diritti personali sull'opera (es. pubblicazione o divulgazione);

Risarcimento del danno: ha carattere personale, fatto salvo quello che deriva dall'inadempimento contrattuale per il quale si ha riguardo al beneficiario del contratto.

I beni esclusi dalla comunione legale

3) Beni ricevuti gratuitamente per successione o donazione: tali beni hanno carattere e natura tendenzialmente personale, fatto salvo che nell'atto dispositivo del *de cuius* sia espressamente prevista la destinazione alla comunione legale.

Anche i beni ed i diritti acquistati con i proventi della cessione di beni ricevuti per successione o donazione non divengono parte della comunione legale, fatto salvo che ci sia dichiarazione in tal senso da parte del coniuge che ne dispone.

Tale natura è strettamente legata all'esigenza di preservare la sfera personale del coniuge in stretta correlazione con la natura personale del lascito ricevuto in regione del legame con il *de cuius* (Trib. Milano n. 5533/2025).

In caso di divisione ereditaria, l'acquisto con eventuale relativo conguaglio resta escluso dalla comunione ed il conguaglio non può essere pagato con beni della comunione.

Esclusione anche dei proventi derivanti dal reinvestimento delle somme ricevute per eredità.

CASI PARTICOLARI: vincita alla lotteria con biglietto acquistato in costanza di matrimonio
→ entra a far parte della comunione

Crediti e debiti della comunione legale

I CREDITI



Sono di competenza della comunione legale i crediti il cui acquisto costituisca un investimento e laddove la componente patrimoniale sia suscettibile di acquisire valore di scambio.

Esclusione:

- crediti di natura non patrimoniale (es. diritto derivante da contratto preliminare);
- pensione di invalidità → carattere strettamente personale.

I DEBITI



Sono di competenza della comunione solo i debiti comuni e non personali dei coniugi. Quelli comuni vi rientrano anche se contratti singolarmente, avendo riguardo alla finalità (interesse della famiglia); vi rientrano sicuramente, indipendentemente dalla finalità, se contratti congiuntamente dai coniugi.

- ❖ In caso di debiti contratti singolarmente nell'interesse della famiglia, senza il consenso dell'altro coniuge, risponde primariamente la comunione; subsidiariamente, creditore può rivalersi sui beni del coniuge contraente e solo in caso di insoddisfazione su quelli del coniuge dissenziente, nel limite di 1/2.
- ❖ In caso di debiti personali, preventiva escussione del coniuge; solo successivamente, esecuzione sui beni della comunione per l'intero; soddisfo sul ricavato in ragione della metà.

L'amministrazione dei beni in comunione

ORDINARIA



Compete al singolo coniuge, compresa la rappresentanza in giudizio per gli atti che:

- Sono utili alla conservazione del bene;
- Hanno un valore economico non particolarmente elevato;
- Margine di rischio modesto rispetto la patrimonio interamente considerato

STRAORDINARIA



Compete ad entrambi i coniugi congiuntamente in quanto può comportare una diminuzione consistente del patrimonio.

Atto di straordinaria amministrazione compiuto da un solo coniuge: annullabile entro un anno;
Diniego di consenso dell'altro coniuge: ricorso al Tribunale per autorizzazione ad esecuzione dell'atto.

Lo scioglimento della comunione dei beni



TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI SCIoglIMENTO



Opponibilità ai terzi a seguito di annotazione sull'atto di matrimonio/ registri immobiliari-beni mobili registrati

Evento che riguarda il matrimonio:

- 1) Separazione: da autorizzazione presidenziale ai coniugi a vivere separati. **Caso di riconciliazione;**
- 2) Divorzio: termina la comunione con annotazione sentenza passata in giudicato;
- 3) Annullamento.

Punti 1) e 2): comunione ordinaria sui beni sino a divisione

Evento che riguarda i coniugi:

- a) Morte del coniuge;
- b) Fallimento/ liquidazione giudiziale del coniuge;
- c) Dichiarazione di assenza del coniuge;
- d) Dichiarazione di morte presunta del coniuge;

Decisione dei coniugi

Passaggio a regime della separazione dei beni.

Separazione giudiziale dei beni:

art. 193 c.c.: casi ben individuati dalla legge

IL REGIME DELLA SEPARAZIONE DEI BENI

Era il regime previsto di *default* sino alla riforma del Diritto di Famiglia del 1975, quando è stato sostituito dalla comunione dei beni.

Può essere scelta:

- Al momento della celebrazione del matrimonio;
- In qualsiasi momento successivo mediante atto pubblico;
- Anche prima della celebrazione del matrimonio con convenzione matrimoniale per atto pubblico.

È annotata a lato dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità ai terzi.

IL REGIME DELLA SEPARAZIONE DEI BENI

Tutti i beni acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio sono di titolarità del singolo, che ne detiene la proprietà esclusiva.

In caso di beni mobili registrati o immobili si ha riguardo al contenuto dell'atto; laddove entrambi i coniugi prendono parte all'atto, il bene è di titolarità di entrambi in regime di comunione ordinaria.

Obbligo paritetico di contribuzione ai bisogni della famiglia e di doveri verso coniuge e figli.

PROVA DELLA PROPRIETA' DI UN BENE: può essere fornita con ogni mezzo.

Laddove non si riesca a dare la prova della proprietà del bene, questo si considera di titolarità di ciascun coniuge in parti uguali (es. conto corrente cointestato).

REGIMI PATRIMONIALI "MINORI": BREVI CENNI ALLA COMUNIONE CONVENZIONALE

Comunione convenzionale → si fonda su modifiche convenzionali al regime generale della comunione legale, ampliando o restringendo il gruppo di beni che vi rientra o prevedendo diversi criteri di gestione.

Non può essere in contrasto con norme inderogabili.

Restano esclusi sempre i beni personali e non è ammissibile una ripartizione non egualitaria delle quote.

Stipula per atto pubblico.

Necessità di annotazione a lato dell'atto di matrimonio.

Possono essere ricompresi: frutti di beni propri del singolo coniuge; beni appartenenti al singolo prima del matrimonio; beni ricevuti per successione o donazione.

I PATTI PREMATRIMONIALI

Sono quei patti con cui i coniugi regolano, ora per allora, gli aspetti di natura economica in caso di separazione e/o divorzio.

nullità



- 1) Illiceità della causa e indisponibilità dei beni;
- 2) Tutela del coniuge più debole.

I patti prematrimoniali sono leciti laddove i coniugi, cittadini italiani, ma residenti all'estero, abbiano deciso di applicare la legge estera in tema di regime patrimoniale della famiglia e per tale legge questi patti siano validi.

ODCECm@ster®



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'assegno di mantenimento in sede di separazione e di divorzio

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE

Art. 156 c.c.: *"Il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri."*

L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato".

Elementi essenziali:

Mancato addebito della separazione.

Assenza di mezzi adeguati propri del coniuge richiedente.

- Allegazione dei redditi del singolo coniuge;
- Compilazione del «modulo spese» per individuare poste attive e passive

Il criterio cardine per la determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione

Il criterio del **tenore di vita goduto in costanza di matrimonio** costituisce il parametro di riferimento fondamentale per la determinazione dell'assegno in occasione del giudizio di separazione

«in tema di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, qualora sussista una disparità economica tra le parti, i redditi adeguati, cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole al quale non sia addebitabile il fallimento dell'unione, sono quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza» (Cass. Civ. 13408/2022).



La separazione presuppone **la permanenza del vincolo coniugale** «sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale **il dovere di assistenza materiale** (Cass. Civ. 27905/2021)

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO

Art. 5 L. 898/1970 *"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno **quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.***


*La sentenza deve stabilire anche un **criterio di adeguamento** automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.*

*Su accordo delle parti **la corresponsione può avvenire in unica soluzione** ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.»*

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO



La funzione perequativo-compensativa



Valutazione dello squilibrio economico patrimoniale tra gli ex coniugi che sia riconducibile dal punto di vista eziologico alle scelte comuni ed ai ruoli endofamiliari assunti in costanza di matrimonio

Il riconoscimento dell'assegno divorzile «*richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mediante l'applicazione dei criteri equiordinati indicati dalla norma, che attribuiscono all'assegno una funzione composita assistenziale, perequativa e compensativa*» (Cass. Sez. Unite 18287/2018, Cass. Civ. 23918/2025)

«*La valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi non si limita alla verifica del raggiungimento di un grado di autonomia economica astrattamente sufficiente a garantire l'autosufficienza, ma deve accertare in concreto se lo squilibrio economico patrimoniale tra gli ex coniugi sia eziologicamente riconducibile alle scelte comuni ed ai ruoli endofamiliari assunti durante il matrimonio, con particolare riguardo al sacrificio di aspettative professionali e reddituali da parte del richiedente*» (Cass. Civ. 23918/2025)

METODI E CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

METODO BIFASICO

Valutazione in
astratto



«Nella prima fase il Giudice verifica l'esistenza de diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, determinando le somme sufficienti a superare tale inadeguatezza, che costituiscono il tetto massimo dell'assegno» (Cass. Civ. 7145/2010).

Valutazione in
concreto



Valutazione ponderata e bilaterale dei criteri previsti dalla legge.

CRITERI

- 1) Autosufficienza economica, da valutarsi tenendo conto di tutti i beni che il richiedente ha;
- 2) Capacità lavorativa del richiedente;
- 3) Disponibilità di una casa di abitazione;
- 4) Età del richiedente anche ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO *UNA TANTUM*



Possibilità di determinare una somma che il coniuge richiedente ritiene soddisfattiva quale assegno divorzile da versarsi in un'unica soluzione. Deve essere ritenuta equa dal Tribunale adito, avuto riguardo ai criteri applicati per la determinazione dell'assegno in sede di divorzio



Limite: preclusione a qualsiasi tipo di prestazione economica in un momento successivo: «*la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile esclude la sopravvenienza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi*» (Cass. Civ. 126/2001).

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI DIVORZIO

Il caso della pensione di reversibilità del coniuge defunto

Non spetta al coniuge che abbia percepito l'assegno divorzile *una tantum*.



Spetta al coniuge titolare di assegno di mantenimento: *«ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 L. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione»* (Trib. Torino n. 269/2021).

ODCECm@ster®



Grazie per la cortese attenzione!

Avv. Cristina Campi
BVCS Avvocati Associati
Foro di Monza